DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1966

con cui si modifica nuovamente la decisione della Commissione del 30 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(66/189/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificata e prorogata con decisione del 29 marzo 1965 [2], prorogata con decisione del 15 giugno 1965 [3], nuovamente modificata e prorogata sino al 30 giugno 1966 con decisione del 26 ottobre 1965 [4],

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [5], che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione suddetta,

Vista la decisione della Commissione del 30 novembre 1964 [6], che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri, modificata con decisioni del 21 dicembre 1964 [7] e del 22 gennaio 1965 [8], modificata e prorogata con decisione del 31 marzo 1965 [9], prorogata con decisioni del 18 giugno 1965 [10] e del 27 ottobre 1965 [11] e modificata con decisioni del 14 dicembre 1965 [12] e del 7 febbraio 1966 [13],

Considerando che l'aliquota destinata a proteggere l'industria di trasformazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della prima suddetta decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, modificata e prorogata per ultimo con decisione del 26 ottobre 1965, a decorrere dal 1° marzo 1966 non può superare l'1,5 % del prezzo all'importazione delle merci in parola nello Stato membro richiedente ;

Considerando che dai dati specificati qui di seguito risulta altresì che gli elementi dei quali si è tenuto conto per la determinazione delle tasse compensative, la cui riscossione è stata autorizzata dalla summenzionata decisione della Commissione, hanno subito alcune modifiche, per cui gli importi di queste tasse devono essere riveduti in conseguenza ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo d'entrata fissato da questi due Stati membri, maggiorato delle spese di trasporto, pari in media a 13,95 FB/100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione che detti paesi accordano alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio [14], cioè di 86 FB/100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio di 411 FB/100 kg, calcolato per il periodo marzo - giugno 1966, occorre fissare un prezzo medio di 711,73 FB, pari a 70,28 FF, per il granturco contenuto in 100 kg di glucosio (destrosio) esportato dagli Stati membri di cui trattasi verso la Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido nella Repubblica federale di Germania corrisponde al prezzo d'entrata fissato da tale Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto, pari in media a 1,05 DM/100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione che detto paese accorda alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè di 17,15 DM/100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio di 43,20 DM/100 kg, calcolato per il periodo marzo - giugno 1966, occorre fissare un prezzo medio di 56,91 DM, pari a 70,24 FF, per il granturco contenuto in 100 kg di glucosio (destro-

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
[3] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
[4] GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
[5] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
[6] GU n. 207 del 12. 12. 1964, pag. 3544/64.
[7] GU n. 9 del 25. 1. 1965, pag. 83/65.
[8] GU n. 25 dell'11. 2. 1965, pag. 418/65.
[9] GU n. 74 del 1. 5. 1965, pag: 1090/65.
[10] GU. n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
[11] GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.
[12] GU n. 12 del 21. 1. 1966, pag. 168/66.
[13] GU n. 39 del 4. 3. 1966, pag. 550/66.
[14] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

sio) esportato dalla Repubblica federale di Germania verso la Repubblica francese ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido nel Regno dei Paesi Bassi corrisponde al prezzo d'entrata fissato da tale Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto, pari in media ad 1,01 Fl./100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione che detto paese accorda alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio di 32,15 Fl./100 kg, calcolato per il periodo marzo - giugno 1966, nonché di una restituzione media alla produzione di 5,55 Fl./100 kg, calcolata per lo stesso periodo, nel Regno dei Paesi Bassi può essere fissato un prezzo medio di 57,98 Fl. per il granturco contenuto in 100 kg di glucosio (destrosio); che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granturco utilizzato nella fabbricazione della merce in causa — ove questa sia destinata all'esportazione verso la Repubblica francese — corrisponde al prezzo summenzionato, diminuito di un importo pari a quello del prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi del quantitativo di granturco impiegato per la fabbricazione dell'amido di granturco necessario alla produzione di detta merce ; che, tenendo conto dei dati relativi alle importazioni, effettuate nel periodo novembre 1965 - gennaio 1966, si può fissare un prelievo medio di 4,30 Fl./100 kg di granturco, pari ad un importo medio di 9,03 Fl. concesso all'esportazione di 100 kg di glucosio (destrosio) ; che, pertanto, il costo effettivo di approvvigionamento del granturco contenuto nella merce in oggetto esportata dal Regno dei Paesi Bassi verso la Repubblica francese può essere fissato in 48,95 Fl., cioè in 66,76 FF per 100 kg di glucosio (destrosio) ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido nella Repubblica francese corrisponde al prezzo d'entrata fissato da tale Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto, pari in media ad 1,30 FF/100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione che detto paese accorda alla produzione, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, ossia di 9 FF/100 kg ; che, tenendo conto di un prezzo d'entrata medio pari a 46,32 FF/100 kg per il periodo marzo - giugno 1966, si può fissare, per il granturco contenuto in 100 kg di glucosio (destrosio), un prezzo medio di 81,10 FF ;

Considerando che i prezzi medi, escluse le tasse di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg di glucosio (destrosio) franco frontiera francese, non sdoganato, ammontano agli importi seguenti: per il periodo luglio - dicembre 1965 :

— Unione economica belgo-lussemburghese 95,21 FF
— Repubblica federale di Germania 83,33 FF
— Regno dei Paesi Bassi 136,11 FF

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi delle tasse di compensazione fissati con decisione della Commissione del 30 novembre 1964, modificata con decisioni del 21 dicembre 1964 e del 22 gennaio 1965, modificata e prorogata con decisione del 31 marzo 1965, prorogata con decisioni del 18 giugno 1965 e del 27 ottobre 1965, e modificata con decisioni del 14 dicembre 1965 e del 7 febbraio 1966, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica francese di glucosio (destrosio) in provenienza da taluni Stati membri, sono modificati come appresso indicato :

Importo della tassa

Prodotto Voce tariffaria	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. FF/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. FF/100 kg	Esport. DM/100 kg	Import. FF/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. FF/100 kg
Glucosio (destrosio) Voce n. ex 17.02 B I	7,49	72,21	7,94	6,13	9,57	6,68	6,17

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN